



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 agosto 2016
(OR. en)

11813/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0260 (NLE)**

PECHE 296

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 545 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 545 final.

All.: COM(2016) 545 final



Bruxelles, 29.8.2016
COM(2016) 545 final

2016/0260 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve consentire di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e contingenti.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2017, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate mediante un regolamento distinto.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca. Essa tiene conto delle recenti modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2015/812, che ha abolito il regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE)

n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento specifico è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2017 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2016) 396 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2016.

- **Ricorso al parere di esperti**

L'organizzazione scientifica consultata è il CIEM.

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico del CIEM sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono proposti TAC.

- **Valutazione dell'impatto**

Le possibilità di pesca complessive proposte per il 2017 nel Mar Baltico, espresse in tonnellate, aumenteranno del 14% rispetto al 2016, raggiungendo circa 705 000 tonnellate¹. Con riguardo ai singoli stock, si osserva un aumento medio del 18% per i contingenti degli stock di aringa e spratto nella zona centrale, occidentale e nel Golfo di Botnia, del 10% per il salmone del bacino principale e del 95% per la passera di mare, a fronte di un calo del 21% per lo stock di aringhe del Golfo di Riga, del 28% del salmone del Golfo di Finlandia, e del 38% per lo stock orientale di merluzzo bianco.

¹ Esclusi gli stock orientali di merluzzo bianco e salmone.

La proposta non rispecchia solo preoccupazioni legate al breve periodo, ma rientra in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente e a mantenere lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A medio e lungo termine l'approccio, in linea con la proposta, consentirà di mantenere stabile lo sforzo di pesca e di aumentare i contingenti. Gli effetti a lungo termine della strategia dovrebbero portare a un'attività di pesca più sostenibili e maggiori sbarchi.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

La proposta continua a prevedere la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe a quelle del regolamento del 2016 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico.

Il presente regolamento semplifica la gestione della pesca poiché, contrariamente agli anni precedenti, non provvede più a limitarla fissando il numero di giorni in cui i pescherecci possono operare in mare. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi per gli SM. Secondo quanto concluso dagli esperti, l'assenza di una limitazione dello sforzo di pesca non metterà a rischio lo stato degli stock, poiché il monitoraggio efficace dell'utilizzo dei contingenti è sufficiente a controllare la pressione di pesca sugli stock.

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2017 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

4. INCIDENZE SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Il controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC e contingenti) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La proposta stabilisce per il 2017 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

L'obbligo di sbarco per gli stock catturati in alcune attività di pesca è divenuto applicabile a partire dal 1° gennaio 2015. Nel Mar Baltico tali attività di pesca vertono su stock soggetti a TAC e a contingenti nell'ambito del presente regolamento: piccola pesca pelagica (stock di aringa e di spratto), pesca del salmone (stock di salmone) e pesca del merluzzo bianco (stock di merluzzo bianco), in cui la specie definisce l'attività di pesca. Dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di sbarco si applica alle catture di tutte le specie nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione del mar Baltico soggette a limiti di cattura, ossia anche delle specie che non definiscono le attività di pesca ma sono soggette a TAC, quali la passera di mare. Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, la proposta delle possibilità di pesca deve tenere conto non più del quantitativo sbarcato, ma di quello catturato, in conformità dell'articolo 16,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale modifica è stata messa in atto nel quadro del regolamento sulle possibilità di pesca del 2015 e non è più applicabile agli stock sopramenzionati ad eccezione di quelli di passera di mare. A decorrere dal 2017, le possibilità di pesca per lo stock di passera di mare terranno conto non più del quantitativo sbarcato ma di quello catturato.

Il nuovo piano pluriennale per le attività di pesca nel mar Baltico è entrato in vigore il 20 luglio 2016². Secondo le disposizioni del piano le possibilità di pesca devono essere stabilite in conformità agli obiettivi ivi previsti e devono rispettare gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca ivi indicati. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento stabiliti dal piano, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.

Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

I valori proposti tengono conto del parere scientifico attuale e della consultazione con il Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Ove del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato I del regolamento.

Nel 2017 tutti e cinque gli stock pelagici (quattro stock di aringa e uno stock di spratto), nonché la passera di mare e il salmone del bacino principale del Mar Baltico devono essere sfruttati al livello di rendimento massimo sostenibile (MSY); i TAC proposti corrispondono pertanto o a entrambe le parti dell'intervallo di mortalità per pesca dell'MSY di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/1139 o all'approccio fondato sull'MSY utilizzato dal CIEM. La fissazione dei TAC per il salmone del Golfo di Finlandia e lo stock orientale di merluzzo bianco è effettuata secondo l'approccio sviluppato dal CIEM per gli stock per i quali si dispone di dati limitati. Il parere e il TAC per lo stock occidentale di merluzzo bianco devono ancora essere forniti da istituzioni scientifiche.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto il meccanismo di flessibilità per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e incluse le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità alle norme previste dal regolamento (UE) 2016/1139⁴.
- (6) A causa di cambiamenti nella biologia dello stock orientale di merluzzo bianco, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici non è stato possibile seguire le norme per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca per gli stock di merluzzo bianco in tali sottodivisioni a norma del regolamento (UE) 2016/1139. Dal momento che la mancata fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità dello stock di merluzzo bianco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP è opportuno fissare il TAC sulla base dell'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce l'obiettivo della PCP di ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente entro il 2020 per tutti gli stock.
- (8) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009⁵ del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (9) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁶ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine

⁴ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1](#)).

⁶ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ([GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3](#)).

evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (10) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2017.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "CIEM": Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;
- (2) "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

- (3) "sottodivisione": una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio⁷;
- (4) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- (5) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- (6) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- (7) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock che può essere catturata nell'arco di un anno, per attività di pesca che sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (8) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

⁷ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ([GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1](#)).

- (c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento.
2. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente di cui allo stesso articolo.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Quando, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono i dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock alla Commissione, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente